



DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 17
Comuni di Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Giarre, Fiumefreddo di Sicilia,
Linguaglossa, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Riposto e Sant'Alfio

Ente Capofila: Comune di Giarre

P.A.L. 2022 - Quota Servizi Fondo Povertà 2022 - CUP J41H22000340001

AVVISO PUBBLICO DI ACCREDITAMENTO

per la creazione dell'albo dei fornitori per l'erogazione del servizio di

Sostegno alla genitorialità - Comunità Diurna per Minori

Si rende noto che il Distretto Socio-sanitario n. 17 intende procedere all'accREDITAMENTO di Enti o Associazioni per l'erogazione del servizio di Sostegno alla genitorialità - Comunità Diurna per Minori nell'ambito del P.A.L. (Piano di Attuazione Locale) 2022 a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2022.

Attraverso la procedura dell'accREDITAMENTO si punta all'adozione di strumenti operativi compatibili con l'attuale organizzazione del sistema dei servizi socio assistenziali, allo sviluppo di modalità di funzionamento dei servizi stessi e di accesso alle prestazioni socio – assistenziali caratterizzate dalla flessibilità delle forme organizzative e dalla possibilità di personalizzare gli interventi, dall'attribuzione ai cittadini della libera scelta dell'ente fornitore delle prestazioni.

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La "Comunità diurna per minori" è un servizio innovativo che promuove un'azione avente finalità educative mirate ad emancipare il minore e la propria famiglia dal percorso assistenziale. E' rivolto a minori appartenenti a nuclei familiari con difficoltà nella gestione delle relazioni familiari e nell'adeguato assolvimento del proprio compito educativo. Quindi, minori esposti a rischi di emarginazione, per i quali non è ipotizzabile, né opportuno attivare nei loro confronti un intervento di inserimento in struttura residenziale, onde evitare un inutile traumatico allontanamento dalla famiglia, conformemente a quanto previsto dalla Legge 184/83 art. 1 *"il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia (...) gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia"*.

Infatti, l'azione posta in essere é tesa ad attivare nel minore e nella sua famiglia capacità e potenzialità inespresse e inutilizzate, sia a causa di eventi esterni alla volontà degli stessi, sia a causa di incapacità di riconoscerle e utilizzarle in modo adeguato.

Muovendosi in tale direzione, la Comunità diurna per minori offre nuovi ed innovativi percorsi educativi ed opportunità di crescita e di recupero.

Punto di partenza dell'intervento deve essere la relazione espressa a più livelli: tra singolo minore e operatore, tra minore e gruppo, tra minore, comunità e famiglia, mediante attività di sostegno/controllo, affiancamento e accompagnamento delle genitorialità fragili, coinvolgendo la famiglia nella programmazione educativa, nel processo di tutela e prevedendo un progetto ed uno spazio specifico per:

- osservazioni educative partecipate minore/genitore.
- percorsi di affiancamento educativo partecipato minore/genitore, tesi al sostegno ed alla valorizzazione delle capacità genitoriali.

ART. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO

- Prevenire situazioni di disagio e di allontanamento del minore a tempo pieno dal nucleo familiare.
- Promuovere e favorire la riappropriazione ed il recupero delle funzioni educative dei genitori.
- Ridurre il numero degli inserimenti presso le strutture residenziali, con conseguente riduzione della spesa pubblica.
- Coinvolgere ed attivare le risorse del territorio.

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio é destinato a minori (maschi e femmine) sottoposti a provvedimento del Tribunale per i Minorenni. Non é prevista l'accoglienza di minori con patologie psichiatriche conclamate o tossicodipendenti.

Il servizio sar  rivolto ai minori di entrambi i sessi di et  compresa fra i 6 e 17 anni, ad eccezione dei casi di fratria e non inferiore ai 3 anni.

Il Distretto affider  all'Ente accreditato la fornitura del servizio di "Comunit  diurna per minori" in favore dei minori residenti nei dieci comuni appartenenti al Distretto, in base alle valutazioni effettuate dai Servizi Sociali e su eventuale disposizione dell'Autorit  Giudiziaria Minorile e comunque fino ad esaurimento delle somme disponibili.

L'ammissione al servizio viene disposta dall'Ufficio di Servizio Sociale comunale dietro presentazione di istanza su modello predisposto dall'Ufficio.

ART. 4 – ATTIVIT 

Le attivit , progettate con riferimento all'et  degli ospiti, comprenderanno:

- percorso educativo e scolastico;
- incontri formativi (spazio di conoscenza e confronto su diverse tematiche);
- attivit  ludiche, sportive, ricreative e di balneazione nel periodo estivo;
- prelevamento dall'uscita scolastica e accompagnamento a casa a fine attivit  ed eccezionalmente, in alcuni casi, anche accompagnamento a scuola;
- trasporto per gli spostamenti;
- incontri periodici con il servizio sociale (verifica, confronto, programmazione);
- supporto psicologico;
- incontri mensili con le famiglie;
- educativa domiciliare nei confronti della famiglia;
- supporto all'igiene e cura personale dei minori.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Le richieste di ammissione al servizio sono a carico del Servizio Sociale comunale che presenta al momento dell'inserimento un quadro completo del caso, attraverso l'utilizzo di una scheda redatta dal Servizio Sociale Comunale. Dopo un breve periodo di inserimento e di osservazione del minore ala Comunit , il Servizio Sociale e l'Equipe professionale con il coinvolgimento del minore e della sua famiglia predispongono:

- 1) Progetto Educativo Individualizzato - PEI;
- 2) Ogni progetto educativo individualizzato avr  una durata massima di due anni;
- 3) Progetto educativo individualizzato proposto e condiviso con la famiglia esplicitando le funzioni dei singoli operatori, le agenzie educative coinvolte, gli obiettivi da raggiungere e i tempi di realizzazione.

Particolare attenzione dovr  essere posta alla fase di conclusione dell'intervento che dovr  essere preceduta da una progettualit  relativa al post dimissioni.

Il personale si dovr  avvalere di idonei strumenti operativi di osservazione e di report.

L'intervento educativo attivato prevede l'accoglienza in comunit  del minore e l'educativa domiciliare a sostegno della famiglia.

Verranno utilizzati i seguenti strumenti strategico/operativi:

- Cartella personale dell'utente;
- Diario giornaliero e registro delle comunicazioni;
- Programma delle attivit  personalizzate;

- Regolamento interno (carta del servizio che comprende le caratteristiche, le finalità, i destinatari, la capacità di accoglienza, i tempi di apertura l'organigramma e le professionalità impiegate e le regole di vita interne con la descrizione dei tempi e delle modalità di gestione di eventuali emergenze);
 - Scheda di osservazione e moduli per il monitoraggio in itinere del PEI.
- La comunità sarà operativa nel periodo scolastico dal lunedì al sabato (escluso i festivi) dalle ore 12:00 alle ore 19:00. Durante il periodo estivo dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.00. In occasione di particolari eventi potranno essere previste uscite mensili nei fine settimana. Saranno erogati il pranzo e la merenda.

ART. 6 - FIGURE PROFESSIONALI

Per la realizzazione del servizio l'Ente accreditato dovrà avvalersi delle seguenti figure professionali:

- a) **Educatore professionale** con esperienza almeno biennale, in un rapporto numerico minimo di 1 operatore ogni 5 minori.
- b) **Psicologo** con esperienza almeno biennale con funzione di coordinatore, che dovrà svolgere oltre alle mansioni specifiche della professione, funzioni di coordinamento organizzativo e tecnico delle attività, nonché mantenere i rapporti con tutti i servizi coinvolti. Si occuperà altresì dell'azione di monitoraggio.
- c) **Ausiliario**.

ART. 7 - SEDE OPERATIVA E STANDARD STRUTTURALI

La sede operativa della Comunità diurna deve essere allocata nel contesto abitativo del territorio di uno o più Comuni del Distretto e deve essere situata in modo da garantire:

- facilità di collegamenti con le sedi scolastiche degli ospiti;
- accessibilità ai servizi generali (es. cinema, luoghi di aggregazione, strutture sportive, ecc.).

Gli spazi interni devono essere articolati in modo da assicurare ai minori un'ospitalità di tipo familiare (ambienti personalizzati, tutela della privacy, ecc.) e devono essere rispondenti, nel contempo, alle necessità del lavoro educativo.

Tutte le caratteristiche strutturali dei locali devono essere conformi alle leggi vigenti in materia di edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

L'Ente accreditato dovrà utilizzare una sede operativa che assicuri il rapporto minimo superficie utile interna netta/recettività di 9 mq per ospite, e che, in ordine al superamento delle barriere architettoniche (L. 13/89) e successive modificazioni ed integrazioni), possieda il requisito di visibilità, di cui all'art. 5 del D.M.14/06/1989 n. 236, da documentare.

Nello specifico, la sede operativa del servizio deve essere dotata dei seguenti spazi:

- locale per la socializzazione ed il pranzo;
- locali per attività di studio;
- locale/i per attività di laboratorio;
- cucina attrezzata per la preparazione dei pasti;
- un servizio igienico per gli ospiti, attrezzato per la non autosufficienza;
- un servizio igienico per il personale.

La struttura deve possedere:

- Regolare titolo di detenzione o possesso;
- Certificato di agibilità dell'immobile così come previsto dal D.P.R. 425 del 22/04/1994;
- Dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico resa dal direttore dei Lavori;
- Dichiarazione del rispetto della L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e consegna del Documento di Valutazione dei Rischi;
- Dichiarazione relativa alle attività soggette a certificazione prevenzione incendi.
- Accertamento, ai sensi dell'art. 7, comma e) del D.P.R. 440/2000, sul rispetto delle vigenti norme di prevenzione ed infortuni sul lavoro.

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ACCREDITAMENTO

Possono chiedere l'accreditamento per la fornitura del servizio oggetto del presente avviso tutti i soggetti giuridici individuati all'art. 1, comma 4 della Legge 328/2000, in particolare gli organismi

non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, che nella qualità di Enti del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), siano iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Decreto Ministeriale 15 giugno 2020, n. 106).

ART. 9 - UTILIZZO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Il beneficiario del voucher sceglie, tra tutti i soggetti accreditati, quello di cui avvalersi per le prestazioni cui ha diritto. In caso di presenza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile limitativi della responsabilità genitoriale, la scelta dell'operatore sociale cui rivolgersi per la prestazione è operata o dal soggetto affidatario o dal soggetto che esercita la capacità genitoriale. Si precisa che il Distretto potrà utilizzare lo stesso Albo distrettuale dei soggetti accreditati in caso di prosecuzione e/o rifinanziamento del programma relativamente alla stessa tipologia di servizio e/o per la realizzazione di servizi analoghi finanziati dal Distretto Socio Sanitario n. 17 mediante ulteriori fonti di finanziamento.

Il perfezionamento del rapporto di fornitura del servizio avverrà attraverso la sottoscrizione del Patto di accreditamento, da stipularsi fra il Comune Capofila ed il soggetto accreditato, nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni, anche economiche, che regolano i rapporti fra le parti.

Dall'iscrizione del soggetto accreditato all'Albo e dalla successiva stipula del patto di screditamento non deriva alcuna automatica possibilità per l'operatore economico di erogare prestazioni, in quanto spetta unicamente ai familiari del minore l'effettuazione della scelta tra i soggetti accreditati.

ART. 10 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il costo per ogni servizio reso è pari al valore del voucher, che verrà determinato in apposito patto di accreditamento sottoscritto tra il distretto e l'Ente accreditato. Tale importo sarà comprensivo di spese generali ed organizzative ed IVA. L'Amministrazione corrisponderà all'ente gestore il compenso solo per le giornate di effettiva presenza del minore presso la Comunità Diurna per Minori, certificata dalla controfirma del genitore o di chi ne fa le veci.

Alla liquidazione l'Amministrazione provvederà previa presentazione della fattura e previo controllo positivo di tutta la documentazione.

ART. 11 - CONTROLLI

Il Distretto si riserva ampie facoltà di controllo in ordine all'adempimento del servizio e al rispetto di quanto contenuto nel patto di accreditamento e di tutte le norme contrattuali, contributive ed assistenziali nei confronti del personale socio-dipendente dell'Ente accreditato. Pertanto, potrà richiedere, in qualsiasi momento, l'esibizione di DM 10 e fogli paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Per tutta la durata del servizio, inoltre, il Distretto effettuerà verifiche periodiche sull'andamento globale del servizio, anche attraverso appositi incontri tra i referenti dei Servizi Sociali comunali e del soggetto accreditato.

ART. 12 - REQUISITI D'ISCRIZIONE

I requisiti per l'accreditamento e la conseguente iscrizione all'Albo, che devono essere posseduti dal soggetto interessato al momento della richiesta e mantenuti per tutto il periodo di validità dell'accreditamento, sono i seguenti:

- 1) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D. lgs. n. 36/2023;
- 2) Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA per la specifica attività oggetto di accreditamento;
- 3) Iscrizione all'Albo Regionale dei servizi socio assistenziali dell'art. 26 Legge Regionale n. 22/86 per la sezione Minori;
- 4) Impiego di personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa vigente;
- 5) Assolvimento di tutti gli obblighi di legge anche in materia di responsabilità in caso di infortunio o danno eventualmente arrecato alle persone e alle cose;

- 6) Rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza;
- 7) Puntuale applicazione del Regolamento Europeo (G.D.P.R.) n.679/2016 per come modificato dal D. Lgs. 101 del 10/08/2018 e ss. mm. ii. sul trattamento dei dati personali;
- 8) Assenza delle condizioni previste dall'art. 9, co. 2 lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o di altra condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e comunque assenza di altra situazione ostativa alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- 9) Possesso dell'assicurazione INAIL. Possono essere attivate assicurazioni aggiuntive a quella obbligatoria dell'INAIL per i rischi connessi al servizio;
- 10) Possesso di certificazione idonea a dimostrare il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 68/99;
- 11) Puntuale applicazione del D. Lgs. n.81/08 "Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro";
- 12) Individuazione di un referente unico per il servizio, da comunicare contestualmente alla presentazione della richiesta di accreditamento;
- 13) Disponibilità a stipulare polizza di copertura assicurativa RC per operatori e utenti per danno a persone o a cose conseguente all'attività oggetto di accreditamento, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro;
- 14) Impegno a dotarsi di una sede operativa nel territorio di uno o più Comuni del Distretto;

Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare e documentare eventuali modifiche relative al possesso dei requisiti di cui al presente articolo entro 15 giorni dalla variazione.

ART. 13 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Gli enti interessati dovranno far pervenire l'istanza mediante trasmissione all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.giarre.ct.it **entro le ore 24 del .../1.../2024** utilizzando il modulo allegato al presente avviso.

Nell'oggetto andrà specificato *"Domanda di inserimento dell'albo dei fornitori accreditati per l'erogazione del servizio di Comunità diurna per minori"* e la domanda dovrà contenere:

- Dichiarazione di accettare espressamente tutte le disposizioni del presente Avviso;
- Impegno all'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (indicando il CCNL applicato), a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, indicando le modalità con le quali intendono adempiere al predetto impegno;
- Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero requisiti di idoneità morale e professionale di cui al D.lgs. n.36/2023, Titolo IV, Capo II;
- Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine speciale (art. 100 D. lgs. n.36/2023), ovvero dell'idoneità professionale per svolgere attività e/o prestazioni socio-assistenziali per minori;
- Dichiarazione attestante la capacità economica pari ad un fatturato per servizi analoghi di € 30.000,00 complessivi nel triennio precedente;

La domanda dovrà essere corredata da:

- Fotocopia del documento d'identità del Legale Rappresentante;
- Atto costitutivo e Statuto;
- Visura camerale aggiornata;
- Iscrizione all'Albo Regionale istituito ai sensi della L.R. 22/86, per la sezione minori;
- Documentazione rilasciata da enti pubblici o privati attestante un'esperienza del soggetto richiedente della durata di almeno tre anni, anche non consecutivi, nella gestione di servizi analoghi;
- Curriculum dell'Ente, attestante l'attività svolta;
- Curricula degli operatori da cui si evinca un'esperienza almeno biennale per gli psicologi e per gli educatori professionali.
- Carta dei servizi da mettere a disposizione dell'utenza, riportante condizioni e modalità di accesso al servizio, profili professionali impiegati e prestazioni assicurate, modalità di coinvolgimento degli utenti e dei familiari ai programmi individuali di assistenza e alla verifica dei risultati, procedura di tutela dei diritti degli utenti, tariffe delle singole prestazioni;
- Planimetria dei locali e documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

ART. 14 - VALUTAZIONE ISTANZE

L'ammissione delle domande di accreditamento sarà effettuata da un'apposita commissione tecnica di valutazione composta dal Dirigente Coordinatore del Distretto che la presiede e da due componenti individuati dal predetto tra il personale dei Comuni del distretto.

Si farà luogo all'esclusione dalla procedura nel caso in cui manchi un solo documento o si riscontri l'incompletezza delle dichiarazioni richieste.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'amministrazione procedente ne darà segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla presente procedura, ferme restando le responsabilità penali per il mendacio, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il provvedimento di accreditamento decadrà, inoltre, quando:

- a) venga accertata la perdita di almeno uno dei requisiti generali;
- b) vi sia stata un'interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) vi sia stata inosservanza delle normative in materia e dei vincoli contenuti nel presente avviso.

Avverso il provvedimento di decadenza il soggetto interessato potrà ricorrere nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

ART. 15 - PUBBLICIZZAZIONE DELL'ALBO

L'Albo dei soggetti accreditati sarà affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune di Giarre <http://www.comune.giarre.ct.it/>.

ART. 16 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Sarà disposta la decadenza all'albo (ovvero la cancellazione dall'albo) in caso di:

- sopravvenienza di circostanze che comportino il venir meno dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D. lgs. n. 36/2023;
- inadempimento grave degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di accreditamento,

ART. 17 - ALTRE INFORMAZIONI

Fino a pubblicazione di nuovo avviso, l'albo verrà aggiornato dinamicamente ogni sei mesi con la seguente cadenza: 30 giugno e 31 dicembre. Al fine di evitare la cancellazione dall'albo, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo al primo gli Enti dovranno presentare al Distretto una dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti.

Resta ferma la facoltà del DSS 17 di decidere di non dar seguito al presente avviso.

Il presente Avviso Pubblico e i relativi allegati saranno pubblicati nella sezione "Bandi di gara" della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Giarre e degli altri comuni del Distretto.

ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Maria Calabrò, Responsabile Ufficio di Piano.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla procedura di gara è il Comune di Giarre. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura e della verifica dei requisiti, nel rispetto degli obblighi di legge e per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di compiti di interesse pubblico. Al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di

partecipazione alla procedura. Agli operatori economici partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di Giarre ed al suo Responsabile della Protezione dei Dati. L'Operatore economico affidatario si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività del Comune sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei dati personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti. In particolare, l'operatore economico affidatario dell'appalto:

- garantisce di manlevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i dati personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate, per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei dati personali. L'operatore economico affidatario dell'appalto è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 eventualmente applicabili. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente avviso, il Comune si trovi nella condizione di affidare all'aggiudicatario attività di trattamento di dati personali di propria titolarità, l'affidatario sarà tenuto al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dall'Amministrazione e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile del trattamento, al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Angela Maria Calabrò

Il Coordinatore del Distretto
Dott.ssa Letizia Nani